

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto L'atto di appello, notificato in data 11/01/2006, presso il procuratore costituito in giudizio, Avv. Quarto Montebelli, nel domicilio eletto in Rimini, via Bufalini, n. 58, promosso dall'Impresa Edile Pierani, con sede in Cattolica, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, in persona del Dr. Francesco Cortesi, n. 349/05 del 17/09/2004, depositata il 16/03/2005, con la quale è stata rigettata la domanda, diretta ad accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Cattolica nella verifica di tre allagamenti, avvenuti tra il 06/10 e il 09/11/1999, presso il cantiere ove era in costruzione il fabbricato da adibire a sede dell'impresa, e conseguente condanna a risarcimento danni;

Vista la sentenza n. 349/05 del 17/09/2004, depositata il 16/03/2005, con la quale il Giudice di Primo grado, definitivamente pronunciandosi, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, rigetta la domanda e compensa per l'intero le spese di giudizio;

Visti i motivi del ricorso suddetto: "La sentenza appare censurabile sotto i profili della insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre che dell'iniquità";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dall'appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, riformare la impugnata sentenza del Tribunale di Rimini n. 349/05 del 07/09/2004, pubblicata il 16/03/2005, per i motivi esposti in narrativa, in accoglimento del presente gravame, previa ogni occorrenda declaratoria del caso, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Cattolica, come in atto rappresentato, per i fatti per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c. e per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco p.t, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'impresa attrice, mediante pagamento della somma di E. 6.020,23 oltre I.V.A, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dovuta al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio"

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione Comunale, nonché di proporre appello incidentale avverso il capo della sentenza, che ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti, è iscritto all'elenco speciale degli Avvocati, dipendenti da Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. del 27/11/1933, n. 1578;

Vista la deliberazione di Giunta n. 93 del 20.07.2005, attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale, integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto Comunale;

A voti unanimi e palesi

## DELIBERA

- di resistere in giudizio nell'Appello, promosso dall'Impresa Edile Giorgio Pierani, con sede in Cattolica, con atto di citazione, notificato in data 11/01/2006;

- di proporre appello incidentale nei confronti del capo della sentenza n. 349/05 del 17/09/2004, che ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti;

- di incaricare l'Avv. Andrea Berti, responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare sostituti di udienza;

- di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello

Statuto Comunale;

- di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U.EE.LL, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

---

DEL32533/ASD-DEL Determina D. n. 17 del 08.02.2006 pag.

---